

**N. R.G. 91/2025****TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Cappai	Presidente rel.
dott. Francesco Maria Ciaralli	Giudice
dott. Valerio Ceccarelli	Giudice

all'esito dell'udienza del 4/4/2025

nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. **91/2025** promosso da:

**STEFANO** [redacted] (C.F. [redacted]) e **CATIA** [redacted] (C.F. [redacted])  
[redacted] con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MUSELLA STEFANO

RECLAMANTI

contro

**POP NPLS 2018 S.R.L.** (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv.  
ORIGINALE LOREDANA

**"PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA"** (C.F. [redacted])  
**BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOC. COOP. P.A.** (C.F. [redacted])  
**FLAMINIA SPV S.R.L.** (C.F. [redacted]) **VENETO BANCA S.C.P.A.** (C.F. [redacted])  
[redacted] **AMCO S.P.A.** (C.F. [redacted]) e per essa la sua  
**procuratrice speciale Iqera Italia S.p.a.** (C.F. [redacted]) (già Flaminia  
SPV S.r.l. cessionaria di Veneto Banca S.p.a.), non costituite

RECLAMATE

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Catia [redacted] e Stefano [redacted] hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione per espropriazione immobiliare del procedimento iscritto al RG n. 4086/2010, cui è stata riunita la n. R.G. 136/2013, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dagli stessi promossa, in attesa della definizione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché intesa ad evitare che il GE provvedesse alla distribuzione del riparto, sino alla



definizione dei giudizi di opposizione, da introdursi nel termine da indicarsi da parte dello stesso GE.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19 novembre 2024, ha respinto l'istanza, rilevando che il principio espresso dalla sentenza SS.UU. 9479/2023 non trovi applicazione per i decreti ingiuntivi emessi in data anteriore alla pubblicazione di tale pronuncia, operando il meccanismo del *prospective overruling*.

Nel proprio atto di reclamo, le parti istanti hanno evidenziato la loro qualità di consumatori, rappresentando che i due contratti di fideiussione da cui traeva origine la pretesa creditoria azionata nei loro confronti e da cui è derivata l'adozione dei decreti ingiuntivi costituenti il titolo esecutivo contengono clausole vessatorie sia in base al disposto della lett. u) che in base al disposto della lett. f) dell'art. 33 del Codice del Consumo.

La reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando la correttezza della decisione del Giudice dell'esecuzione nonché rappresentando che i reclamanti non rivestono la qualifica di consumatori.

All'udienza del 4 aprile 2025 i difensori hanno insistito nelle rispettive richieste ed è stata riservata la decisione collegiale.

\* \* \*

Tanto premesso, il reclamo è fondato nei termini di seguito esposti.

Ad avviso di questo Collegio, in conformità alla prospettazione delle parti reclamanti, l'arresto costituito dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è idoneo a dar luogo all'applicazione del principio del *prospective overruling*, il quale è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti.

Difetta invero il requisito dell'idoneità dell'indicata pronuncia a comportare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Infatti, per effetto della citata pronuncia sono potenziate le prerogative difensive del debitore esecutato, che potrà far valere l'abusività delle clausole vessatorie anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo, azionato quale titolo esecutivo, sia ormai divenuto irrevocabile.

Alla logica del *prospective overruling* è pacificamente estranea l'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale sia ampliativo di facoltà e poteri processuali e sia la parte ad invocarlo perché più favorevole nei suoi confronti.

Per effetto della citata pronuncia il creditore, viceversa, non subisce alcuna preclusione idonea ad incidere in modo definitivo sul suo diritto ad agire in via esecutiva, rimanendo al più tale diritto temporaneamente sospeso, solo, peraltro, qualora in tal senso ritenga di disporre il giudice dell'opposizione tardiva.



D'altra parte la stessa motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, n. 9479/2023, nel configurare un meccanismo che consente la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo quando è già in corso il procedimento di esecuzione, investendo lo stesso Giudice dell'esecuzione di un potere officioso di indagine in ordine alla sussistenza di possibili clausole abusive, presuppone evidentemente l'immediata applicazione del principio espresso anche ai decreti ingiuntivi divenuti definitivi in data anteriore alla sua pubblicazione, dovendo ritenersi che altrimenti la stessa Suprema Corte si sarebbe limitata a dare atto, come fatto in altra parte della motivazione, di quali fossero le modalità attraverso cui deve essere esercitato il sindacato sull'abusività della clausole per i decreti ingiuntivi ancora da emettere.

Nel caso di specie, facendo applicazione dei poteri di indagine che secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione spettano al Giudice dell'esecuzione, e ferma in ogni caso ogni diversa valutazione che dovesse essere compiuta dal Giudice dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che le odierne parti reclamanti appaiono titolari della qualifica di consumatori.

Risulta invero, quale unico elemento addotto a sostegno della loro pretesa qualità di professionisti, la titolarità, in capo al solo Stefano [redacted] di una quota di partecipazione sociale alla società garantita Euro Europe s.r.l. pari al 30%. Trattasi di quota sociale di minoranza, detenuta in relazione a società di capitali, in cui difetta l'elemento personalistico che caratterizza le società di persone.

Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il Giudice, per valutare la sussistenza della qualifica di consumatore del soggetto garante, è tenuto a valutare l'entità della sua partecipazione sociale: *"I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)"* (così Cass., Sez. 3 - , **Ordinanza** n. [32225](#) del 13/12/2018 (Rv. 651951 - 01)); *"In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al*



*fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito)"* (così Cass., Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 1666 del 24/01/2020 (Rv. 656807 - 01)).

Titolare della qualifica di consumatrice appare senz'altro la reclamante Catia [redacted] priva di quote di partecipazione sociale a sé riferibili ma unicamente coniugata in regime di comunione di beni con Stefano [redacted] al momento dell'acquisto delle partecipazioni. Trattasi di circostanza che non è neppure dipesa da iniziativa riconducibile a Catia [redacted] che non sembra poter valere ad attribuirle la qualifica soggettiva di professionista.

Si deve poi dare atto che i reclamanti hanno puntualmente indicato la tipologia delle clausole del contratto di garanzia sottoscritto ritenute vessatorie (foro inderogabile del consumatore e natura manifestamente eccessiva dell'importo previsto a carico del consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento).

A fronte dunque di una simile puntuale allegazione di parte, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto - e il Collegio provvederà in tal senso in sostituzione di quest'ultimo - informare le parti e avvisare i reclamanti, debitori eseguiti, che entro 40 giorni possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non potrà procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito, ovvero procedere alla distribuzione del ricavato della vendita già effettuata.

Sarà il Giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione, a valutare l'opportunità di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

L'accoglimento del reclamo comporta la condanna delle parti reclamate alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti reclamanti. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale così decide:

in accoglimento del reclamo proposto da Stefano [redacted] e Catia [redacted] avverso l'ordinanza emessa in data 19 novembre 2024 dal Giudice dell'esecuzione del procedimento iscritto al RGE n. 4086 /2010 + n. 136/2013, così provvede:

- informa le parti e avvisa i reclamanti, debitori eseguiti, che entro 40 giorni possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare eventualmente accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

- fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non potrà procedere alla



vendita o all'assegnazione del bene o del credito, ovvero procedere alla distribuzione del ricavato della vendita già effettuata;

- il Giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione, valuterà l'opportunità di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Condanna le parti reclamate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei riguardi dei reclamanti Stefano [redacted] e Catia [redacted] liquidate per esborsi in euro 174,00 e per compensi in euro 1.615,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfetarie al 15%.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Tivoli, 4 aprile 2025

il Presidente  
Michele Cappai

